

TI_GERICHTE 11.2017.90 vom 19. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.90

FR: TI_GERICHTE 11.2017.90 du 19 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2017.90 del 19 giugno 2018

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che il valore litigioso ai fini dell'art. 650 cpv. 1 CC corrisponde a quello della quota di proprietà chiesta dagli attori (il valore venale del fondo è stato stimato dal perito in.

E. 28

620 000.–), mentre ai fini dell'art. 651 cpv. 2 CC fa stato il valore litigioso dell'intera proprietà (I CCA, sentenza inc.11.2016.64 del 9 aprile 2018 consid. 1 con rinvio a Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 5^a edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 5 settembre 2017. Presentato il 4 ottobre 2017 (tracciamento postale dell'invio n. _____, agli atti), l'appello in esame è dunque ricevibile. 2. L'appellante postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, lamentando una violazione del suo diritto d'essere sentito. Riassunte le garanzie procedurali che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost., egli si duole che il Pretore non abbia statuito sull'ammissibilità delle prove da lui offerte, limitandosi a motivare il rifiuto di assumerle nella sentenza impugnata, e gli abbia precluso il diritto di esprimersi sulle risultanze della perizia per non avere indetto il dibattimento finale. Eppure – egli soggiunge – una prova non documentale era stata esperita, segnatamente la perizia, di modo che il Pretore non avrebbe dovuto sottrargli il diritto di essere sentito a un dibattimento finale. 3. Nella fattispecie risulta che, terminato il secondo scambio di atti scritti, a un'udienza del 17 ottobre 2014, indetta inizialmente per le prime arringhe, il Pretore ha proposto alle parti di accordarsi “ sul tema centrale della vicenda, ossia la nomina del perito, rinviando altri aspetti e prove a una volta che il perito avrà reso il suo referto ”. Le parti hanno accettato la proposta, così come hanno approvato il nome del perito. Ricevuta la perizia e ottenuta la completazione del referto, gli attori hanno prodotto quattro nuovi documenti (D, E, F e G) e hanno modificato la richiesta di giudizio, proponendo di sciogliere la proprietà “tramite licitazione pubblica con una base d'asta di fr. 28 000 000.–”, garantendo ai singoli proprietari, al momento dell'aggiudicazione, il rispettivo diritto di prelazione. Con ordinanza del 20 aprile 2017 il Pretore ha ammesso tanto la produzione dei nuovi documenti quanto la modifica della richiesta di giudizio e ha indetto una nuova udienza del 19 maggio 2017 per le prime arringhe. In tale occasione il convenuto ha notificato svariati mezzi di prova. In calce al verbale figura la frase “Il Pretore deciderà”. Statuendo poi con sentenza del 31 agosto 2017, il Pretore ha respinto le prove offerte dal convenuto, ritenute irrilevanti per il giudizio, e ha ordinato lo scioglimento della proprietà. 4. L'emanazione di un'ordinanza sulle prove è obbligatoria (Trezzini in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2^a edizione, n. 5

e 6 ad art. 154; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n. 33 ad art. 154; Leu in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2^a edizione, n. 13 segg. ad art. 154). Secondo taluni autori nondimeno il giudice può rinunciare a simile formalità per economia processuale o per ragioni particolari (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 13 ad art. 154; Staehelin/ Staehelin/Grolimund in: Zivilprozessrecht, 2^a edizione, § 18 n. 140a; Meier in: Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 312). Comunque si opini al proposito, in concreto l'appellante non spiega quale pregiudizio gli sarebbe derivato dal fatto che il Pretore ha respinto con la decisione finale (anziché con ordinanza separata) le prove da lui offerte, se non quello – al cui riguardo si dirà in appresso – di non essersi potuto esprimere alle arringhe finali. Su questo punto non soccorre dunque diffondersi. 5. Per quanto attiene – appunto – alle arringhe finali, l'art. 232 cpv. 1 prima frase CPC prevede che, chiusa l'istruttoria, le parti hanno la facoltà di esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul merito della lite. Ove siano state assunte solo prove documentali, il giudice sembrerebbe nondimeno poter prescindere dalle arringhe finali ed emettere senz'altro la decisione (Trezzini , op. cit., n. 4 ad art. 232 con rinvio). Se invece sono state esperite anche altre prove (in fase dibattimentale o predibattimentale: art. 231 e 226 cpv. 3 CPC), il giudice deve indire l'udienza (art. 232 CPC; Willisegger , op. cit., n. 2 con rinvii ad art. 232 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 1 ad art. 232). Nella fattispecie, come si è visto, è stata allestita nella fase predibattimentale del processo una perizia sul valore venale del fondo in proprietà e sulle possibilità di frazionamento. L'istruttoria non si è esaurita quindi nell'acquisizione agli atti di documenti. Alle parti andava conferita così la possibilità di esporre un'ultima volta il loro punto di vista. Lo stesso Trezzini annota, del resto, che la rinuncia alle arringhe finali “non è immune da inconvenienti per le parti”, anche perché “il taglio degli allegati preliminari è ben diverso dalle allegazioni conclusive” (op. cit. , n. 5 ad art. 232 CPC). 6. Non si disconosce che sulle prove assunte nella fase predibattimentale del processo le parti possono esprimersi alle prime arringhe, le quali, se non si devono assumere altre prove, fungono in tal caso anche da arringhe finali (I CCA, sentenza inc. 11.2013.69 del 3 luglio 2014 consid. 3a con riferimento a Pahud in: Brunner/ Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2^a edizione, n. 2 in fine ad art. 232). In concreto tuttavia le parti non sapevano alle prime arringhe che non sarebbero stati esperiti altri mezzi istruttori. In calce al verbale del 20 aprile 2017, dopo che il convenuto aveva notificato le proprie offerte di prova e gli attori avevano formulato la loro opposizione, figura unicamente la frase “Il Pretore deciderà”. Che il Pretore fosse chiamato a decidere era evidente. Non era chiaro tuttavia su che cosa egli avrebbe deciso: se sull'ammissibilità delle prove o sul merito della lite. Da quella sola frase non poteva desumersi dunque che le parti avessero rinunciato alle arringhe finali per atti concludenti, né può rimproverarsi al convenuto di non avere instato a quel momento per un dibattito finale (art. 233 CPC). Ne segue che, in effetti, nella fattispecie il convenuto si è visto precludere la possibilità di esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul merito della lite. 7. Gli attori obiettano che le censure dell'appellante sono “ puramente formali e non materiali ” , nel senso che il convenuto non spiega per quale motivo il rispetto della procedura influirebbe sull'esito del giudizio. Così argomentando, costoro dimenticano però che la facoltà di esprimersi alle arringhe finali sulle risultanze probatorie prevista dall'art. 322 CPC non dipende dal fatto che quanto addotto sia suscettibile di incidere sulla decisione (Willisegger , op. cit., n. 2 con rinvii ad

art. 232 CPC) . Né gli attori possono essere seguiti laddove reputano che l'appellante abbia già avuto modo di criticare le risultanze della perizia giudiziaria in uno scritto del 23 maggio 2016. L'allegato che essi menzionano è un'istanza di completazione della perizia, la quale è precedente e non susseguente al referto. Già per tale ragione la sua funzione è manifestamente diversa rispetto a quella delle arringhe finali. 8. Si conviene che una violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata qualora l'interessato abbia potuto esprimersi liberamente, su ricorso, dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.106 del 19 febbraio 2017, consid. 4b con rimandi). E questa Camera esamina liberamente il fatto e il diritto (art. 310 CPC). Se non che, si applicasse tale sanatoria nel caso in esame, l'eccezione diverrebbe la regola. Davanti al primo giudice le arringhe finali potrebbero infatti essere sistematicamente tralasciate e le parti rinviate a esprimersi sulle risultanze probatorie in sede di ricorso. Ciò non sarebbe ammissibile. Nelle circostanze del caso non rimane quindi che annullare la sentenza impugnata e ritornare gli atti al Pretore affinché indica le arringhe finali e statuisca di nuovo. 9. L'appellante contesta infine la ripartizione degli oneri processuali, che il Pretore ha suddiviso a metà tra attori e convenuto. Egli chiede che quegli oneri siano addebitati per tre quarti agli attori e per il resto a lui medesimo . L'accoglimento dell'appello, tuttavia, comporta l'annullamento del dispositivo sulle spese e le ripetibili. Anche a tale riguardo il Pretore statuirà quindi al momento in cui prenderà la nuova decisione. 10. Le spese della presente decisione seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Gli attori, che hanno proposto a torto di respingere l'appello, rifonderanno in ogni modo al convenuto una congrua indennità per ripetibili. 11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché indica le arringhe finali e statuisca di nuovo. 2. Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico degli attori, i quali rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– complessivi per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. dott.; – avv.. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.